

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3696 del 18/07/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. DUEBI S.N.C. DI DENIS BALDISSERRA & C. con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Cesenatico n. 543/H. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Cesenatico, Via Cesenatico n. 543/H
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3859 del 18/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciotto LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. DUEBI S.N.C. DI DENIS BALDISSERRA & C. con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Cesenatico n. 543/H. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Cesenatico, Via Cesenatico n. 543/H.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Cesenatico in data 12/03/2018, acquisita al Prot. Com.le 9503 e da Arpae ai PGFC/2018/4552 e 4663 del 21/03/2018, da **DUEBI S.N.C. DI DENIS BALDISSERRA & C.** nella persona di Piero Carusone, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Cesenatico n. 543/H, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Cesenatico, Via Cesenatico n. 543/H, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (lo stabilimento è attualmente autorizzato ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06), il SUAP con nota Prot. Com.le 11043 del 22/03/2018 acquisita al PGFC/2018/4664 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Cesenatico, AUSL della Romagna – Sede di Cesena, Arpae;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 14322 del 12/04/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/5846, formulata dal SUAP del Comune di Cesenatico ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

Atteso che in data 03/05/2018 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 17460 e da Arpae al PGFC/2018/7434 del 09/05/2018;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con la sopraccitata Nota Prot. Com.le 14322 del 12/04/2018, il Coordinatore Ufficio Attività Economiche - SUAP del Comune di Cesenatico ha preso atto di quanto presentato e dichiarato dal Tecnico Incaricato, ritenendo quanto presentato completo;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 16/07/2018;

Dato atto che nelle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento emissioni in atmosfera sono riportati gli esiti della Conferenza di Servizi ed in particolare:

“ (...) Visto il parere favorevole di conformità urbanistica espresso dal Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Cesenatico, con nota P.G.N. 17294, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2018/7099 del 03/05/18, successivamente rettificato per un refuso, in data 10/05/18 acquisito al prot. di Arpae PGFC/2018/7499;

Vista la relazione tecnica PGFC/2018/9645 del 18/06/18 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

Tenuto conto che l'Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi, cioè entro l'11/07/18, equivale ad un assenso senza condizioni;

Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi, consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (...);

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del provvedimento di AUA:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, per l'attività di cui al punto:
29. *“Saldatura di oggetti e superfici metalliche”*
dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i, presentata in data 10/09/2015 al SUAP del Comune di Cesenatico dal legale rappresentante Baldisserra Terzo della DUEBI snc di Baldisserra Terzo e Belli Renzo, successivamente modificata con domande presentate al SUAP del Comune di Cesenatico in data 29/04/2016 e in data 11/04/2017;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **DUEBI S.N.C. DI DENIS BALDISSERRA & C.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”*;

Vista la nota del Dirigente di questa SAC di Arpae del 30/06/2017 PGFC/2017/9947 avente ad oggetto: *“Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa”*;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Atteso che nei confronti della sottoscritta D.ssa Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **DUEBI S.N.C. DI DENIS BALDISSERRA & C.** (C.F./P.IVA 01630910402) nella persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesenatico, Via Cesenatico n. 543/H, **per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Cesenatico, Via Cesenatico n. 543/H.**
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Cesenatico e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesenatico per il seguito di rispettiva competenza.

Per il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Procedimenti Unici

(D.ssa Tamara Mordenti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera sulla base dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, adottata con D.G.R. 2236/09 e smi, presentata al SUAP del Comune di Cesenatico in data 10/09/2015 dal legale rappresentante Baldisserra Terzo di "DUEBI snc di Baldisserra Terzo e Belli Renzo", successivamente modificata con domande presentate in data 29/04/2016 e in data 11/04/2017.

Con l'istanza di AUA in oggetto il Sig. Baldisserra Denis, legale rappresentante di "DUEBI snc di Denis Baldisserra & C.", ha richiesto il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con modifiche relative a:

- inserimento dell'utilizzo anche di filo per saldatura inox pari a 700 kg/anno, oltre ai 10.000 kg/anno di filo per saldatura non inox autorizzati;
- convogliamento alla emissione esistente E1 "Saldatura" anche degli effluenti derivanti dall'attività di saldatura inox;
- variazione della ragione sociale e del legale rappresentante della società.

Visto che per lo stabilimento si tratta della prima istanza ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Cesenatico con nota del 22/03/2018 acquisita al protocollo PGFC/2018/4664 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesenatico;
- AUSL della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpaie Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2018/5023 del 28/03/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpaie Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpaie del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2018/5024 del 28/03/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Cesenatico - Settore 4 Servizio Edilizia Privata e SUE di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota P.G.N. 17294, acquisita al prot. di Arpaie PGFC/2018/7099 del 03/05/18, successivamente rettificata per un refuso in data 10/05/18 PGFC/2018/7499, il Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Cesenatico ha espresso parere favorevole di conformità urbanistica.

Con nota PGFC/2018/9645 del 18/06/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaie ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto di condizioni e prescrizioni come di seguito riportato:

EMISSIONE E1 – SALDATURA/SALDATURA INOX. Gli inquinanti sono costituiti da polveri, cromo, cobalto, nichel, ossidi di azoto e monossido di carbonio. Per la determinazione del valore limite delle polveri si può fare riferimento a:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
- 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) punto 4.13.20 "Saldatura" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) Allegato 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" della DGR 2236/09 e smi, che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, tenuto conto del valore di portata adottato, in base al punto 1) della lettera C. dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Cromo, cobalto e nichel sono presenti al punto 1.1. "Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene" Classe II della Tabella A1 dell'allegato I alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 e sm.i, che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari rispettivamente a 5 g/h e 1 mg/Nmc; vista la valutazione relativa alla soglia di rilevanza che evidenzia livelli al di sotto del flusso di massa oltre il quale si applicherebbero i limiti, non si ritiene di prescrivere limiti per tali metalli.

Per la determinazione del valore limite degli ossidi di azoto e monossido di carbonio si fa riferimento al punto 4.13.20 "Saldatura" dei Criteri CRIAER che riporta, rispettivamente, valori pari 5 mg/Nmc e 10 mg/Nmc. Riguardo le prescrizioni, si ritiene che i monitoraggi periodici possano essere eseguiti annualmente; tenuto conto della tipologia di modifica apportata si ritiene accettabile che venga eseguito un unico monitoraggio per la messa a regime dell'impianto. Inoltre la data, l'orario, i risultati dei monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

EMISSIONE E2 – SALDATURA. Gli inquinanti sono costituiti da polveri, ossidi di azoto e monossido di carbonio. Per la determinazione del valore limite delle polveri si può fare riferimento a:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, che prevede valori di emissione pari a:
- 50 mg/ Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) punto 4.13.20 "Saldatura" dei Criteri CRIAER, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) Allegato 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" della DGR 2236/09 e smi che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, tenuto conto del valore di portata adottato, in base al punto 1) della lettera C. dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Per la determinazione del valore limite degli ossidi di azoto e monossido di carbonio si fa riferimento al punto 4.13.20 "Saldatura", dei Criteri CRIAER che riporta, rispettivamente valori pari 5 mg/Nmc e 10 mg/Nmc. Riguardo le prescrizioni, si ritiene che i monitoraggi periodici possano essere eseguiti annualmente; inoltre la data, l'orario, i risultati dei monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

EMISSIONE E3 – SMERIGLIATURA. Gli inquinanti sono costituiti da polveri e per la determinazione del valore limite si fa riferimento a:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
- 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;

- 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) punto 4.13.22 “*Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura*” dei Criteri CRIAER, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) punto 8 dell'Allegato 4.7 “*Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*” della DGR 2236/09 e smi, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc. Riguardo le prescrizioni, si ritiene che i monitoraggi periodici possano essere eseguiti annualmente; inoltre la data, l'orario, i risultati dei monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera in merito alle emissioni E2 ed E3 esistenti e non modificate, per le quali la relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae sopra riportata prevede l'obbligo di monitoraggio periodico con frequenza annuale, ritiene che la Ditta debba effettuare un primo monitoraggio di tali emissioni entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA, dal momento che precedentemente non erano soggette all'obbligo di monitoraggio periodico sulla base dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 3 del DLgs 152/06 e smi.

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e smi, la mancata comunicazione entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi, cioè entro l'11/07/18, equivale ad un assenso senza condizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso, anche impliciti, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Cesenatico in data 13/03/2018 P.G.N. 9503, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. C1 – CALDAIA 28 kW a metano

EMISSIONE N. C2 – CALDAIA 32 kW a metano

EMISSIONE N. C3 – CALDAIA 46 kW a metano

EMISSIONE N. C4 – CALDAIA 95 kW a metano

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di carpenteria metallica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito**

stabilite:

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA INOX E SALDATURA NON INOX

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – SALDATURA NON INOX

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	3.450	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 – SMERIGLIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	4	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpa.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. **Entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA**, la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alla **emissione modificata E1**, al fine di verificare il rispetto dei valori limite a seguito delle modifiche apportate. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a **trasmettere** tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-

Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

4. **Entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA**, la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alle **emissioni E2 ed E3**, esistenti e precedentemente autorizzate sulla base dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 3 del DLgs 152/06 e smi. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
5. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2 ed E3 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
6. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.